

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

Il Mutuo Ipotecario offerto a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è destinato alle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché di imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il finanziamento è dunque offerto alle imprese aventi caratteristiche di clientela non al dettaglio (Grandi Imprese, Piccole e Medie Imprese) e al dettaglio (Microimprese, Ditte Individuali) definite dalla normativa di riferimento in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato. Si tratta dunque di un prodotto offerto a clientela non consumatrice.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine della durata massima di 180 mesi, il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate costanti posticipate secondo un piano di ammortamento con scadenze concordate.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o dei due tipi. Le rate sono semestrali.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario". Di solito è richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso conto verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d."Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutui a tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

Mutui a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Beneficiari (Clientela Target):

Il Mutuo offerto dalla Banca è destinato alle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristiche, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché di imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici ("Soggetti Beneficiari"). Per poter essere ammessi all'agevolazione i richiedenti devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi oppure devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

CHE COS'È LA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI – CDP

Il Mutuo Ipotecario è finalizzato al sostegno dei programmi di investimento nel settore del Turismo ed erogato dalla Banca in forza dell'adesione alla convenzione sottoscritta tra Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana ("ABI"), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ("CDP"), con fondi propri della Banca ("Finanziamento Bancario") e con fondi messi a disposizione da CDP S.p.A. per la quota restante ("Finanziamento Agevolato").

La Convenzione disciplina la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Convenzione è stata infatti firmata con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare le imprese turistiche finanziando i programmi di investimento in transizione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale per rendere il settore più attrattivo e competitivo sia in Italia sia all'estero.

Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-361, (di seguito "Fondo Rotativo CDP" o "FRI") è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell'agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a condizione che sussista a supporto del medesimo Progetto un Finanziamento Bancario di pari durata.

Il Finanziamento è composto da un Finanziamento Agevolato erogato con fondi della Cassa Depositi e Prestiti, associato ad un Finanziamento Bancario di pari importo e durata. Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata normativa.

Il finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del contributo concesso dal Ministero e dell'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. Gli interventi devono prevedere spese ammissibili – al netto dell'IVA – di entità compresa tra € 300.000 e € 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato.

La Banca effettua la valutazione di merito creditizio anche per conto e nell'interesse di CDP. La verifica della destinazione del Finanziamento sarà effettuata esclusivamente dal Ministero e, pertanto, nessun obbligo in relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca. Le spese di istruttoria e le commissioni di istruttoria sono calcolate sul totale del finanziamento ed imputate interamente sul Finanziamento bancario.

Il finanziamento ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, non superiore a 36 mesi. Le eventuali garanzie previste dal contratto di finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto all'ammontare iniziale di ciascuno di essi.

Il tasso da applicare al finanziamento agevolato, erogato con provvista di CDP, è fisso e pari allo 0,50% mentre il tasso della restante quota è concordato e determinato liberamente tra la Banca e il Cliente.

Il Finanziamento è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali, con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. La modalità di rimborso del Finanziamento deve assicurare che l'ammontare residuo del Finanziamento bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell'ammontare totale residuo del Finanziamento.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

Il presente Foglio Informativo pubblicizza le caratteristiche e le condizioni economiche di competenza della Banca. Per informazioni più dettagliate circa le caratteristiche dell'agevolazione e le specifiche operative sintetizzate nel presente Foglio Informativo, si rimanda alla normativa di riferimento consultabile accedendo al sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it).

Per quanto concerne il finanziamento concesso da CDP si rinvia alla sezione dedicata sul sito di CDP (https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_rotativo_imprese_fri).

Di seguito, a fini esemplificativi, si riporta un prospetto sintetico di Finanziamento e delle agevolazioni:

Totale spese ammissibili: € 500.000 a cui detrarre il contributo Esempio: 15% a fondo perduto a carico del Ministero € 75.000 (la percentuale può arrivare fino al 35%) Importo finanziamento: 425.000 Il finanziamento verrà splittato in due tranches: 50% finanziamento agevolato C.D.P. al tasso dello 0,50% 50% finanziamento con tasso determinato dalla Banca.
--

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Ipotesi formulate per il calcolo del TAEG

- Importo del finanziamento bancario pari a € 500.000
- Importo del finanziamento agevolato pari a € 500.000
- Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.000.000
- Durata del finanziamento: 48 mesi
- Tasso applicato a finanziamento bancario: 7,377% (Eur1m al 1° aprile 2025 pari al 2,377% + 5,00 p.p. di spread)
- Tasso applicato a finanziamento agevolato: 0,50%
- Spese di perizia calcolate considerando il costo richiesto dalla Banca per la valutazione di un immobile residenziale

Sono altresì considerate le spese di istruttoria, commissione di istruttoria, imputate interamente sul Finanziamento bancario, oltre all'imposta sostitutiva calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (art. 15 D.P.R. 29/09/1973 n.° 601 e successive modifiche ed integrazioni), le spese di incasso rata (con addebito rata in conto corrente/con addebito rata a mezzo SDD).

Bancario

Importo totale del credito: € 500.000

Costo totale del credito: € 86.392,51 (escluso spese incasso rata)

Importo totale dovuto dal Cliente: € 586.408,51 (escluso spese incasso rata)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,18% (con addebito della rata in conto corrente)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,18% (con addebito della rata a mezzo SDD)

Agevolato

Importo totale del credito: € 500.000

Costo totale del credito: € 5.641,36

Importo totale dovuto dal Cliente: € 505.641,36

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,17% (con addebito della rata in conto corrente)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,19% (con addebito della rata a mezzo addebito diretto)

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

FINANZIAMENTO BANCARIO

		VOCI	COSTI	
		Importo	Minimo: € 150.000 Massimo: € 5.000.000	
		Durata	Minima: 48 mesi Massima: 180 mesi	
		Garanzie accettate	Il credito è garantito da ipoteca – di primo grado o di grado superiore al primo – sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore del bene viene verificato con apposita perizia da parte di Società specializzata nella valutazione immobili convenzionata con la Banca e responsabile dell'esecuzione della perizia stessa (per i relativi costi cfr. sezione "Spese per la stipula del contratto"). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la Banca può richiedere ulteriori garanzie (fidejussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).	
TASSI		Tasso di interesse nominale annuo	di ammortamento	Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi ⁽¹⁾ 365 giorni con rilevazione mensile/ trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 5,00%. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").
			di preammortamento	Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi ⁽²⁾ 365 giorni con rilevazione mensile/ trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 5,00%, riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").
		Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.	
SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Indennizzo di estinzione anticipata (se addebitabile ai sensi di legge)	1,00% sul capitale residuo. Il Cliente non potrà procedere ad un'estinzione anticipata totale del finanziamento bancario senza, altresì, procedere all'estinzione totale del finanziamento agevolato. Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.	
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo di ammortamento	Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi. L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.	
		Tipologia di rata	Costante. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.	
		Periodicità delle rate	Semestrali (da pagarsi in via posticipata)	
		Periodicità di maturazione degli interessi	Pari alla periodicità delle rate (semestrale)	
VALUTE		Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione	
		Valuta applicata all'addebito rate	Data scadenza rata	

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

		VOCI	COSTI	
		Importo	Minimo: € 150.000 Massimo: € 5.000.000	
		Durata	Minima: 48 mesi Massima: 180 mesi	
		Garanzie accettate	Il credito è garantito da ipoteca – di primo grado o di grado superiore al primo – sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore del bene viene verificato con apposita perizia da parte di Società specializzata nella valutazione immobili convenzionata con la Banca e responsabile dell'esecuzione della perizia stessa (per i relativi costi cfr. sezione "Spese per la stipula del contratto"). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la Banca può richiedere ulteriori garanzie (fidejussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).	
TASSI		Tasso di interesse nominale annuo	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	Tasso Fisso: 0,50%
			Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	Tasso Fisso: 0,50%
		Tasso di mora	Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente, a favore della CDP, interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali . Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.	
SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Indennizzo di estinzione anticipata	Importo che si articola in funzione del momento in cui viene effettuata l'estinzione, se antecedente o successiva ai 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice: - un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale; - un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale. Nel caso di estinzione anticipata totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice: - in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; - in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale. Si rinvia alla normativa di riferimento consultabile accedendo al sito di CDP (https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_rotativo_impresa_fri).	

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Indennizzo in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento	In tutte le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato, avrà l'obbligo di restituire un indennizzo pari alla somma di: - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del, o recesso dal, Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di decadenza dal beneficio del termine o recesso) e la data di scadenza finale; - gli eventuali interessi di mora. Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del contratto sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, oltre agli importi sopra indicati, il Soggetto Beneficiario avrà anche l'obbligo di restituire: (i) l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data dell'Atto di Revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca degli incentivi), qualora tale risoluzione, recesso o decadenza intervenga durante la realizzazione del Programma di investimento e prima dell'emanazione dell'Atto di Revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per gli incentivi concessi, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo di ammortamento	Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi. L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.
		Tipologia di rata	Costante. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
		Periodicità delle rate	Semestrali (da pagarsi in via posticipata)
		Periodicità di maturazione degli interessi	Pari alla periodicità delle rate (semestrale)
VALUTE		Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione
		Valuta applicata all'addebito rate	Data scadenza rata

SPESE DEL FINANZIAMENTO

(è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario)

SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	VOCI	COSTI
		Recupero Spese Istruttoria	1,50% dell'importo finanziato, con un massimo di euro 150.000 e un minimo di euro 3.500
		Commissione di Istruttoria	1,50% dell'importo finanziato, con un massimo di euro 150.000 e un minimo di euro 3.500
		Spese per la spedizione in forma esecutiva di copia del contratto	€ 0,00
		Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo finanziato
		Spese di Due Diligence	Ove previste, secondo quanto stabilito e concordato tra le parti ed alla società incaricata

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	Spese Perizia tecnica	Consultare il tariffario perizie disponibile presso le Filiali. Le spese di perizia devono essere corrisposte indipendentemente dalla concessione del mutuo ed è un costo a carico del Cliente.		
		Opzione sospensione rate	Euro 100,00 (una tantum)		
		Imposta in regime ordinario/sostitutivo	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, quelle ipotecarie e catastali). Le parti possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo dell'applicazione delle imposte di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa ove previste. L'esercizio di tale opzione dovrà essere espressamente indicato all'atto del finanziamento.		
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Gestione pratica	€ 0,00		
		Spese incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 con addebito diretto		
		Spese di Variazione / restrizione ipoteca	€ 0,00		
		Certificazione interessi	€ 5,00 annuali posticipati		
		Spese di Accollo mutuo	€ 232,41		
				Invio postale	On line³
		Spese produzione e invio	comunicazioni periodiche ⁽⁴⁾	€ 0,45	Non previste
			comunicazioni relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste
			altre comunicazioni ⁽⁵⁾	€ 0,45	Non previste

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it.

SERVIZI ACCESSORI	
ASSICURAZIONE IMMOBILE	Il Cliente, al momento della conclusione del contratto deve sottoscrivere una polizza di assicurazione contro i danni da incendio ed altri rischi per i fabbricati ipotecati, con durata pari a quella del Contratto. La polizza assicurativa, in tal caso, assume la qualifica di "polizza obbligatoria" ed il relativo costo sarà tenuto in considerazione ai fini del calcolo del TAEG e del TEG. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, il Cliente ha la facoltà di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti a quella richiesta dalla Banca ed in tale caso la Banca è tenuta ad accettarla, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del finanziamento. Solo nel caso di polizza non intermediata dalla Banca, la stessa potrà essere vincolata a favore della Banca. Il Cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso. Le modalità di recesso sono descritte nel relativo fascicolo informativo. In caso di recesso dalla polizza di assicurazione successivo alla data di stipula del contratto, il Cliente è obbligato a presentare una nuova polizza con le stesse caratteristiche della precedente. In difetto il Finanziatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo.
ALTRE POLIZZE ASSICURATIVE	Il cliente ha la possibilità di sottoscrivere eventualmente una polizza assicurativa accessoria facoltativa collocata dalla Banca; tale polizza non è indispensabile per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Il Cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e sulle condizioni contrattuali ed economiche delle eventuali polizze assicurative facoltative è necessario fare riferimento al relativo set informativo, a disposizione dei clienti nella sezione della Trasparenza e dell'Intermediazione assicurativa del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca, oppure attraverso il sito della Compagnia Assicurativa.

³ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁴ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁵ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2,50 punti percentuali , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
Adempimenti notarili	Importo che il Cliente dovrà corrispondere direttamente al professionista al momento del conferimento dell'incarico e in base alle tariffe applicate dallo stesso.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula è di 90 giorni.

Condizioni per l'erogazione:

- la consegna alla Banca del Fucino della documentazione idonea a provare l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca sugli immobili costituiti in garanzia, il grado formale e sostanziale dell'ipoteca stessa e l'inesistenza di qualsiasi onere, peso, vincolo di ogni genere, trascrizione pregiudizievole, ad eccezione di quelli eventualmente dichiarati nel contratto di mutuo;
- la consegna alla Banca del Fucino di una copia della/e polizza/e di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, di incendio, caduta di fulmini, scoppio di gas, ed altri eventuali rischi degli immobili costituiti a garanzia e la ricevuta del pagamento del relativo premio;
- la consegna alla Banca del Fucino di una copia conforme all'originale del contratto di mutuo;

e sempre che il Cliente non abbia intenzionalmente omesso informazioni o fornito alla Banca del Fucino false informazioni rilevanti ai fini della concessione del mutuo, ferma restando la facoltà della Banca stessa di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal contratto.

Dette condizioni dovranno essere adempiute entro il termine di due mesi dalla stipulazione del presente contratto di mutuo. Decorso tale termine senza che, per qualsiasi causa, esse siano state adempiute, la Banca potrà ritenersi sciolta da ogni impegno e considerare risolto il contratto stesso, salvo ritenga di consentire un nuovo termine.

ESTINZIONE ANTICIPATA - PORTABILITA' - RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte, con un preavviso di almeno **30 giorni**, il capitale mutuato residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

I contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale si possono estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, pagando un compenso onnicomprensivo stabilito contrattualmente, nella misura del **2,00% del capitale rimborsato anticipatamente**.

Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui il Cliente classificato come persona fisica o micro-impresa, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente stesso non dovrà sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto, salvo l'eventuale esercizio da parte del cliente del diritto di estinzione anticipata del rapporto.

RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet alla sezione "Reclami".

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Cliente (o Beneficiario)	È il cliente beneficiario del finanziamento.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
Cliente non al dettaglio	Grandi Imprese nonché Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un indennizzo conteggiato

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	
	sul debito residuo in linea capitale.			
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.			
Grandi Imprese	L’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l’impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.			
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.			
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.			
Microimpresa	L’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.			
Perizia tecnica	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile o di beni registrati da ipotecare e/o dei beni mobili da sottoporre a privilegio mobiliare. La perizia tecnica per la valutazione del bene immobile oggetto del mutuo è obbligatoria per l’iscrizione di ipoteca. In caso di mutui con erogazione a S.A.L., la perizia è obbligatoria ad ogni stato avanzamento lavori per verificare lo stato dell’avanzamento stesso.			
Piano di ammortamento “francese”	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.			
Piccola e Media Impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.			
Quota capitale	Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.			
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.			
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il prestito).			
Spese incasso rata	Spese sostenute per l’emissione e l’incasso della rata.			
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento			
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione			

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC		
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026	
			Rel. 01-2026		
		della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.			
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.				
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.				
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate				
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.				
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.				
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.				

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (*European Banking Federation*). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESE_CONVNC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO IMPRESE CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Aggiornato al:	16 luglio 2026
			Rel. 01-2026	

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.